

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di ottobre
l'Amministratore Unico dell'Azienda, Dott. Vito LUPO, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio Regionale n. 19 del 01/07/2014, assistito dal Direttore Arch. Francesco Paolo
Gravina con funzioni di segretario, ha adottato la seguente:

DELIBERAZIONE N. 60/2017 del 30 OTT. 2017

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DELL'IMPORTO DI EURO 277.510,44 RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO.

Attestazione del Responsabile dell'Ufficio Legale sulla correttezza della proposta
di deliberazione e degli atti propedeutici richiamati e riportati nella medesima
proposta: Arch. Francesco Paolo Gravina

Dirigente dell'Ufficio Amministrativo dr. Francesco D'Onofrio: parere di regolarità
contabile favorevole

PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'

Il Direttore

(Arch. Francesco Paolo GRAVINA)

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTA la relazione del Direttore dalla quale si evince che:

- A) con sentenza n. 1294/2016 del 28.09.2016 pubblicata il 29.09.2016, il Tribunale di Matera rigettava la domanda promossa dall'A.t.e.r. con atto di citazione notificato in data 18.07.2006, tesa a far dichiarare la nullità del contratto di compravendita immobiliare stipulato tra l'assegnatario dell'immobile sito in Matera, al Borgo La Martella (foglio 65 part.447) e l'Alsia già Esab in data 23.07.1990, condannando l'A.t.e.r. al pagamento delle spese di lite e competenze legali in favore del convenuto e del terzo chiamato, liquidandole in € 5.885,00 ciascuno, oltre spese generali, I.VA e CPA, come per legge;
- il suddetto provvedimento munito di formula esecutiva, veniva notificato dal convenuto all'Azienda in data 07.11.2016 e in data 22.3.2017 veniva notificato atto di precetto per un importo complessivo di € 8.948,73;
 - l'Azienda non si ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza né a favore del convenuto né a favore dell'ALSIA
 - il provvedimento giudiziale è stato impugnato presso la Corte di Appello di Potenza ed è ancora pendente il giudizio;
- B) con sentenza pubblicata in data 30.06.2016 n. 1036/2016, relativa al giudizio iscritto al n. 1396/2006 del ruolo generale, il Tribunale di Matera, rigettava le domande attoree, proposte dall'A.t.e.r. e condannava l'Azienda al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per la somma complessiva di € 15.091,68;
la sentenza veniva notificata in forma esecutiva in data 9-6-2017 e in data 21-6-2017 veniva notificato il precetto per un importo complessivo di € 15.446,94;
l'Azienda non si ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza né a favore del convenuto né a favore dell'ALSIA;
il provvedimento giudiziale è stato impugnato presso la Corte di Appello di Potenza ed è ancora pendente il giudizio;
- c) con sentenza pubblicata il 30.12.2016 n. 1716/2016, relativa al giudizio iscritto al n.2314/2008 del ruolo generale, il Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta dall'A.t.e.r. avente ad oggetto la nullità di contratto di compravendita, condannando, tra l'altro, l'Azienda al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per un importo di € 8.586,92;
la sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 23.1.2017; in data 6.6.2017 veniva notificato il precetto per un importo complessivo di € 8.974,59 e in data 8.8.2017 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi in danno dell'Azienda, in virtù del quale risulta sottoposta a vincolo, presso il tesoriere dell'Ente, la somma di € 29.764,68;
l'Azienda non si ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza né a favore del convenuto né a favore dell'ALSIA;
il provvedimento giudiziale è stato impugnato presso la Corte di Appello di Potenza ed è ancora pendente il giudizio;
- D) con sentenza pubblicata il 19.01.2016 n. 82/2016, relativa al giudizio iscritto al n.1394/2006 del ruolo generale, il Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta dall'A.t.e.r. avente ad oggetto la nullità di contratto di compravendita, condannando, tra l'altro, l'Azienda al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per un importo di € 19.595,98;
la sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 11.10.2016;
l'Azienda non si ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza né a favore del convenuto né a favore dell'ALSIA;
il provvedimento giudiziale è stato impugnato presso la Corte di Appello di Potenza ed è ancora pendente il giudizio;

- E) con sentenza pubblicata in data 29.07.2016 n. 1148/2016, relativa al giudizio iscritto al n. 1395/2006 del ruolo generale, il Tribunale di Matera, rigettava le domande attoree, proposte dall'A.t.e.r. e condannava l'Azienda al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per la somma complessiva di € 15.091,68;
-la sentenza veniva notificata in forma esecutiva in data 11-10-2016;
-l'Azienda non si ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza né a favore del convenuto né a favore dell'ALSIA;
-il provvedimento giudiziale è stato impugnato presso la Corte di Appello di Potenza ed è ancora pendente il giudizio;
- F) - con sentenza pubblicata il 23.06.2016 n. 979/2016, relativa al giudizio iscritto al n.1424/2006 del ruolo generale, il Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta dall'A.t.e.r. avente ad oggetto la nullità di contratto di compravendita, condannando, tra l'altro, l'Azienda al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per un importo di € 10.343,00, oltre accessori di legge;
-la sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 29.07.2016 in data 26 luglio 2017 è stato notificato il precetto; pertanto, al convenuto è dovuto l'importo totale di € 12.420,02;
-l'Azienda non si ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza né a favore del convenuto né a favore dell'ALSIA;
il provvedimento giudiziale è stato impugnato presso la Corte di Appello di Potenza ed è ancora pendente il giudizio;
- G) con sentenza pubblicata il 23.06.2016 n. 978/2016, relativa al giudizio iscritto al n.1398/2006 del ruolo generale, il Tribunale di Matera, rigettava la domanda proposta dall'A.t.e.r. avente ad oggetto la nullità di contratto di compravendita, condannando, tra l'altro, l'Azienda al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta per un importo di € 10.343,00, oltre accessori di legge;
-la suddetta sentenza, debitamente munita della formula esecutiva, apposta il 23.02.2017 è stata notificata in data 27.02.2017; in data 28.6.2017 veniva notificato precetto e in data 27.9.2017 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi in danno dell'Azienda, in virtù del quale risulta sottoposta a vincolo, presso il tesoriere dell'Ente, la somma di € 23.065,74;
-l'Azienda non ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza né a favore del convenuto né a favore dell'ALSIA;
-il provvedimento giudiziale è stato impugnato presso la Corte di Appello di Potenza ed è ancora pendente il giudizio;
- H) con sentenza n. 18/17 depositata il 25/1/2017 e notificata in forma esecutiva il giorno 8/2/2017, il Giudice di Pace di Pisticci accoglieva la domanda attorea e per l'effetto condannava la convenuta A.t.e.r. :
al pagamento della somma di € 3.350,00, oltre interessi sulla somma rivalutata dalla domanda alla sentenza, per un totale di € 3.407,79; al pagamento in favore attoreo delle spese di giudizio per complessivi € 1.187,37; al pagamento del C.T.U. per un importo di € 2.313,65;
che, in virtù dell'ordinanza di liquidazione delle competenze al CTU del Giudice di Pace di Pisticci del 20/9/2016, l'attore ha provveduto al pagamento della metà delle spese liquidate, pari ad € 1.156,83, che ora vanno rimborsate allo stesso;
alla luce di quanto sopra, l'importo totale dovuto alla parte attrice è pari ad € 5.751,99;
l'Azienda non ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza;
- I) con sentenza pubblicata il 14.09.2016 n. 1200/2016 relativa al giudizio iscritto al n. 50/2004 del ruolo generale, avente ad oggetto la richiesta di nullità di contratto di compravendita, il Tribunale di Matera rigettava le domande dell'Ater e condannava la parte attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite, per un totale di € 5.039,67 e delle spese di CTU, per un totale di € 1.229,04;
con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Appalti e Legale n.9/2013, è stato già liquidato al CTU l'importo di € 614,52, pari ad ½ dell'importo dovuto;
con atto di precetto notificato il 16 /5/2017 venivano richieste le spese di CTU, nella misura del rimanente ½ e le spese di lite, per un totale di € 5.654,19;

in data 12/10/2017 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi in danno dell'Azienda, in virtù del quale risulta sottoposta a vincolo, presso il tesoriere dell'Ente, la somma di € 8.521,72;
l'Azienda non si ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza;

- J) con ordinanza del 23.09.2016, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera, condannava l'ATER, quale parte resistente nel giudizio r.g.1570/2016 intentato da una dipendente, a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali che liquidava in € 3.195,47;
il provvedimento veniva notificato in forma esecutiva il 30.9.2016 e in data 4.4.2017 veniva notificato il precetto per un importo complessivo di € 3.656,43;
l'Azienda non ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza;
- K) con provvedimento del 14.12.2016, notificato in forma esecutiva il 2.3.2017, il Tribunale di Matera in composizione collegiale, rigettava il reclamo proposto dall'Azienda avverso l'ordinanza predetta e condannava la medesima alla rifusione delle spese processuali a favore della parte reclamata, liquidandole in € 3.647,80;
l'Azienda non ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza;
- L) con sentenza pubblicata il 24.10.2016 e notificata in forma esecutiva in data 8.3.2017, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, a seguito di diniego parziale di accesso ai documenti richiesti dalla dipendente ricorrente, condannava l'Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 1.759,12;
l'Azienda non si ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza;
- M) con sentenza n.892/2015, il Tribunale di Matera ha condannato l'ATER, quale parte resistente nel giudizio intentato da una dipendente, al pagamento, tra l'altro, di € 2.918,24 a titolo di spese di lite;
con deliberazione n.124/2016 sono state liquidate, tuttavia, solo € 2.536,60 e pertanto necessario liquidare l'importo di € 381,64;
- N) con sentenza n. 426/2010 del 04.12.2008 la Corte d'Appello di Potenza, tra l'altro, compensava tra le parti 1/3 delle spese processuali del primo grado di giudizio e per intero quelle di secondo grado;
con propria deliberazione n. 115/2010 del 12.10.2010, l'Amministratore Unico dell'A.t.e.r. disponeva, tra l'altro, di corrispondere quale spese di soccombenza, in ragione della compensazione tra le parti per 1/3 delle spese processuali del primo grado di giudizio da distrarsi in favore degli avvocati difensori M. SAPONARA e L. PINTO l'importo complessivo di € 3.066,67;
all'Avv. PINTO veniva corrisposto l'importo di € 1.533,33 ma veniva ommesso di pagare gli oneri accessori dovuti per legge e le spese maturate successivamente, nonostante raccomandata del 16.12.2010;
in data 06.06.2017 veniva notificato atto di precetto col quale l'Avv. PINTO chiedeva il pagamento di € 943,07;
con successiva nota del 12.06.2017, l'Avv.PINTO rettificava in riduzione tale importo e in data 12/10/2017 veniva notificato nuovo atto di precetto per un importo di € 991,54;
l'Azienda non si ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza;
- O) con sentenza pubblicata il 7.04.2017 n. 415/2017 relativa al giudizio iscritto al n. 91000421/2007 del ruolo generale, il Tribunale di Matera accoglieva la domanda attrice e dichiarava l'ATER responsabile nella misura del 50% nella causazione del sinistro oggetto del contenzioso; conseguentemente, condannava l'ATER al pagamento della somma di € 5.209,50, oltre interessi legali computabili sulla somma previamente devalutata alla data dell'evento dannoso e quindi rivalutata anno per anno dal di dell'evento sino alla data di deposito della sentenza più interessi legali sulla somma liquidata dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, nonché della ulteriore somma di € 150,00 per spese mediche documentate; compensava tra le parti le spese e competenze di lite nella misura di un terzo e condannava l'ATER al pagamento dei

restanti due terzi che, in tal misura, liquida in € 2.624,50, di cui € 124,50 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA, e Cap come per legge; poneva a carico delle parti le spese di CTU nella misura di un terzo per l'attore e due terzi per il convenuto; l'Azienda non si ha provveduto al pagamento delle predette spese di soccombenza;

P) con sentenza n. 506/2016 del 24.03.2016, depositata in pari data, il Tribunale di Matera decideva la causa iscritta al n.1670/2004 R.G., promossa dal Condominio di via Vico n.10 nei confronti dell'ATER di Matera, dichiarando la responsabilità dell'ATER per i danni subiti da parte attrice e, per l'effetto, condannando la convenuta al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento del danno nella misura complessiva di € 9.500,00 (già attualizzata), oltre interesse al tasso legale dalla data di deposito della sentenza e sino al soddisfo; condannando, altresì, la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in complessivi € 4.835,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU;

la predetta sentenza veniva notificata in forma esecutiva il 12/8/2016; in data 16/1/2017 veniva notificato il precetto e in data 15/2/2017 veniva notificato atto di pignoramento presso terzi in danno dell'Azienda; in data 6/9/2017 il terzo pignorato (Banca Apulia) comunicava di aver corrisposto in favore del Condominio di via Vico n.10 la somma di € 19.237,35;

RITENUTO, quindi, alla luce di quanto sopra riportato di dover procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 277.510,44 derivante dalle predette sentenze, atteso che, attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza, l'Azienda si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incumbente;

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dalle norme di legge con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità, poiché il vigente testo del c.p.c. all'art. 282, definisce la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva tra le parti, discendendone la legittimità del riconoscimento del debito fuori bilancio;

DATO ATTO che, con il presente provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio, si esercita una mera funzione ricognitiva, non potendosi in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito e si riconduce al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere), verificandone la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

VISTO il Bilancio di Previsione 2017 adottato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 15 del 16 febbraio 2017 e approvato dalla Regione Basilicata, per effetto dell'articolo 18 della legge regionale n. 11/2006, con deliberazione di Consiglio Regionale n. 610/2017;

VISTA la proposta di Deliberazione dell'Amministratore Unico avente ad oggetto assestamento e variazione finanziaria al bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

DATO ATTO che per il pagamento della somma di € 277.510,44 quale debito fuori bilancio derivante dalle sentenze sopra riportate si provvederà con i fondi che saranno stanziati nel Bilancio di Previsione 2017 al capitolo 10501.004 "Spese per procedimenti legali" in sede di assestamento e variazione dello stesso;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento dell'Ufficio Legale

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti n 12/2017 espresso nella seduta del 28/10/2017;

VISTO il parere di Regolarità Contabile del Dirigente dell'Ufficio Amministrativo;

VISTO il parere di legittimità del Direttore;

VISTO l'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
2. di approvare le variazioni finanziarie al Bilancio di Previsione e Cassa dell'esercizio 2017 indicate in narrativa per effetto delle motivazioni nella stessa specificate;
3. di riconoscere il debito fuori bilancio derivante dalle sentenze del Tribunale di Matera sopra riportate per un importo complessivo di € 277.510,44
4. dare atto che il debito fuori bilancio di € 277.510,44 derivante dalle sentenze indicate in narrativa troverà copertura sul capitolo 10501.004 "Spese per procedimenti legali" in conto competenza del Bilancio di Previsione 2017 a seguito delle operazioni di assestamento e variazione dello stesso;
5. di trasmettere il presente atto alla Procura della Corte dei Conti competente per territorio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27/12/2002, n.289;
6. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

IL DIRETTORE

(Arch. Francesco Paolo GRAVINA)

L'AMMINISTRATORE UNICO

(Dott. Vito LUPO)

La presente deliberazione n. 60 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 31 OTT. 2017 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

Il Funzionario Responsabile degli Affari Generali
(dott. Francesco Zunino)